SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

27 settembre 2007 *

Nei procedimenti riuniti C-208/06 e C-209/06,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), con decisioni 4 maggio 2006, pervenute in cancelleria l'8 maggio 2006, nelle cause

Medion AG (C-208/06)

contro

Hauptzollamt Duisburg,

e

Canon Deutschland GmbH (C-209/06)

contro

Hauptzollamt Krefeld,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 21 marzo 2007,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Medion AG e la Canon Deutschland GmbH, dall'avv. H. Nehm, Rechtsanwalt;

— per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.-L. During, in qualità di agenti;

— per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agente, assistita dal sig. B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione delle sottovoci 8525 40 91 e 8525 40 99 della nomenclatura combinata riportata all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2263 (GU L 264, pag. 1), dal regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031 (GU L 279, pag. 1), e dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).

2 Tali domande sono state proposte alla Corte nell'ambito di due controversie tra, rispettivamente, la Medion AG (in prosieguo: la «Medion») e lo Hauptzollamt Duisburg, da una parte, e, dall'altra, la Canon Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Canon») e lo Hauptzollamt Krefeld, con riguardo alla classificazione nella NC di videocamere importate dalle due società in Germania.

Contesto normativo

3 La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, si basa sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione

mondiale delle dogane, e introdotto mediante la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata per conto della Comunità con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l'ottava cifra formano suddivisioni ad essa peculiari.

4 Nella seconda parte della NC figura la sezione XVI, che comprende il capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».

5 La voce 8525 40, intitolata «Videoapparecchi per la presa di immagini fisse ed altri camescopes; apparecchi fotografici numerici», comprende la sottovoce 8525 40 91, intitolata «altri camescopes: che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera» e la sottovoce 8525 40 99, intitolata «altri camescopes: altri».

6 Occorre precisare che la formulazione delle sottovoci 8525 40 91 e 8525 40 99 è identica nei regolamenti n. 2263/2000, n. 2031/2001 e n. 1789/2003.

7 Le videocamere classificate nella sottovoce 8525 40 91 sono assoggettate ad un dazio doganale del 4,9%, mentre tale dazio è pari, per quelle comprese nella sottovoce 8525 40 99, ad un'aliquota del 14%.

8 Le regole generali per l'interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, A, di essa, dispongono, in particolare, quanto segue:

«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

(...)

2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

(...)»

9 La Commissione delle Comunità europee pubblica, sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a intervalli regolari e conformemente all'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2658/87, delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (in prosieguo: le «note esplicative»). Tali note relative al regolamento n. 2263/2000 (GU 2000, C 199, pag. 1), parzialmente applicabili alla causa C-209/06, precisavano, con riguardo alla sottovoce 8525 40 99:

«altri

Rientrano nella presente sottovoce le combinazioni di apparecchi, dette "camescopes", consistenti in una videocamera e un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica, i quali, oltre alle immagini riprese dalla videocamera, consentono di registrare anche programmi televisivi. Le immagini registrate possono essere riprodotte mediante un apparecchio ricevente per la televisione esterno.

Rientrano invece nella sottovoce 8525 40 91 i "camescopes" con i quali è possibile unicamente registrare le immagini riprese dalla videocamera e riprodurle su un apparecchio ricevente per la televisione esterno».

10 Le note esplicative sono state modificate in esito ad una comunicazione della Commissione 6 luglio 2001 (GU C 190, pag. 10). Quanto alla sottovoce 8525 40 99, è stato ripreso il precedente disposto ed è stato inserito il seguente comma intermedio:

«Questa sottovoce comprende anche i videoregistratori con input coperto con una placca o in altro modo, oppure con interfaccia video che possa conseguentemente essere attivata, in qualità di input, mediante un software. Questi apparecchi sono inoltre destinati a registrare programmi televisivi ed altre immagini video provenienti dall'esterno».

11 La redazione delle note esplicative è rimasta invariata a seguito dei regolamenti n. 2031/2001 e n. 1789/2003.

Cause principali e questioni pregiudiziali

Fatti comuni alle due cause

12 La Medion e la Canon hanno importato in Germania videocamere digitali munite di «interfaccia IEEE 1394», che consente il trasferimento di dati digitali. I detti apparecchi sono dotati di un programma composto da una serie di comandi e da un piccolo schermo a colori «LCD».

13 Dalla descrizione di tali prodotti e dalle relative istruzioni per l'uso risulta che l'acquirente poteva prendere visione delle videoregistrazioni realizzate grazie all'apparecchio sullo schermo a colori «LCD», ovvero trasferirle, mediante cavi idonei, su altri apparecchi, come ad esempio un televisore, che offrono un'immagine molto più grande e di qualità migliore. Tale funzione è generalmente indicata con l'espressione «DV-out».

14 Talune altre videocamere hanno la possibilità di registrare i dati provenienti da altri apparecchi, in tali casi le videocamere sono quindi utilizzate come magnetoscopi per registrare sequenze digitali provenienti da un computer, come ad esempio una ripresa. Tale funzione, generalmente chiamata «DV-in», non è stata menzionata dalla Medion e dalla Canon all'atto dell'importazione delle videocamere oggetto della causa principale.

15 Peraltro, né i produttori delle dette videocamere, né la Medion e la Canon proponevano, nelle descrizioni delle dette videocamere o nelle relative istruzioni, di attivare successivamente la funzione DV-in ovvero di consentire a terzi di effettuare tale attivazione. Le due società, per contro, hanno importato negli stessi periodi videocamere con riguardo alle quali era chiaramente precisato che possedevano la funzione DV-in.

Causa C-208/06

16 Nel febbraio 2004 la Medion chiedeva al competente ufficio doganale di Essen-Stadthafen (Germania) lo sdoganamento, in vista dell'immissione in libera pratica, di una videocamera digitale del tipo MD 9069, dichiarandola classificata nella sottovoce 8525 40 91 della NC. Il detto ufficio classificava tale videocamera come merce ricompresa nella sottovoce 8525 40 99 della NC.

17 Nel ricorso dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf, la Medion ha sostenuto, in sostanza, che al momento determinante dell'accettazione della dichiarazione in dogana della videocamera la funzionalità DV-in sarebbe stata assente. Del pari, essa ha precisato che il fabbricante di tale telecamera gli aveva fatto presente che l'apparecchio poteva acquisire la funzionalità DV-in solo mediante una nuova programmazione della «memoria breve programmabile cancellabile», il che avrebbe richiesto un nuovo assetto, ovvero la sostituzione della scheda da parte di un ingegnere qualificato. La Medion, inoltre, ha fatto valere di aver ricevuto informazioni tariffarie vincolanti da parte di un ufficio doganale olandese, che aveva classificato le medesime videocamere nella sottovoce 8525 40 91 della NC.

18 Il Finanzgericht Düsseldorf ha disposto una perizia sulla questione se — ed eventualmente come — la videocamera possa, senza modifica del materiale, essere regolata in modo da poter anche registrare le immagini ed i suoni ripresi da apparecchi esterni.

19 In esito al deposito della relazione del perito, il giudice del rinvio si è interrogato in ordine alla classificazione della videocamera controversa ed ha rilevato che, all'epoca del fatto da cui è sorto il debito doganale, la detta videocamera non presentava ancora le caratteristiche pertinenti ai fini della classificazione, ma le aveva acquisite o avrebbe potuto acquisirle solo successivamente, grazie ad una regolazione.

20 Del pari, il giudice del rinvio ha sottolineato che la questione della classificazione delle merci che non presentano talune caratteristiche in sede di sdoganamento ma che le acquisiscono successivamente grazie ad una regolazione non ha una soluzione uniforme nel sistema giuridico comunitario e invoca, su tale punto, le informazioni tariffarie vincolanti olandesi dedotte dalla Medion nonché una decisione della Commission de conciliation et d'expertise douanière française del 7 ottobre 2003. Tale giudice, di conseguenza, si è posto la questione dell'incidenza di regolazioni successive in ordine alla classificazione della merce.

21 Alla luce di tali elementi, il Finanzgericht Düsseldorf decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una videocamera che, al momento della sua importazione, non è idonea a registrare segnali video esterni, debba essere classificata nella sottovoce 8525 4099 NC ove mediante certi comandi sia possibile attivarne a posteriori l'interfaccia come entrata video, nonostante il fatto che fabbricante e venditore non abbiano fatto riferimento a questa possibilità, né l'abbiano avallata».

Causa C-209/06

22 Tra il mese di luglio 2001 e di febbraio 2002, la Canon ha immesso in libera pratica videocamere dei modelli MV 400, MV 425 e MV 3 MC, dichiarandoli ricompresi nella sottovoce 8525 40 91 della NC. Durante una verifica, l'ufficio doganale di Krefeld (Germania) ha concluso che tali videocamere dovessero essere classificate nella sottovoce 8525 40 99 della NC. Avverso tale classificazione è stato proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf.

23 A sostegno del ricorso, la Canon ha sottolineato la differenza tra i modelli di videocamera che essa importa, a seconda se siano forniti o meno della funzionalità DV-in ed ha fatto valere che, quanto alle videocamere controverse, la detta funzionalità può essere attivata solo procedendo a modifiche del materiale. La Canon ha parimenti sostenuto che, se la classificazione nella sottovoce 8525 40 99 potesse essere accolta qualora la funzionalità DV-in sia attivata successivamente allo sdoganamento, ciò si porrebbe in contrasto con un principio fondamentale essenziale della classificazione doganale. Il fatto di basarsi su un'attivazione successiva allo sdoganamento comporterebbe incertezza in ordine alla stessa esistenza di tale attivazione e, dunque, sulla classificazione della merce.

24 Il giudice del rinvio ha disposto una perizia identica a quella eseguita nella causa concernente la Medion.

25 In esito al deposito della relazione del perito, il Finanzgericht Düsseldorf decideva di sospendere il procedimento e di sollevare dinanzi alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una videocamera che, al momento della sua importazione, non è idonea a registrare segnali video esterni, debba essere classificata nella sottovoce 8525 4099 NC ove mediante un certo software sia possibile attivarne a posteriori l'interfaccia come entrata video, nonostante il fatto che fabbricante e venditore non abbiano fatto riferimento a questa possibilità, né l'abbiano avallata».

26 Con ordinanza 26 giugno 2006 del presidente della Corte, le cause C-208/06 e C-209/06 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni sottoposte alla Corte

27 La Medion e la Canon sostengono che le questioni pregiudiziali devono essere risolte in senso negativo e deducono diversi argomenti in base ai quali le videocamere oggetto della causa principale dovrebbero essere classificate nella sottovoce 8525 40 91 e non nella sottovoce 8525 40 99.

28 Esse sottolineano, anzitutto, che nessuna di tali videocamere, al momento dello sdoganamento, poteva registrare segnali video esterni. Secondo la Canon, può essere ritenuta una caratteristica oggettiva del materiale solo la funzionalità del software che era operativa all'atto dello sdoganamento.

29 La Medion e la Canon fanno parimenti valere che qualsivoglia trasformazione, ivi compresa la manipolazione dei codici e dei parametri del software preposti al controllo della funzione DV, effettuata senza l'accordo del fabbricante, costituirebbe pertanto, per tali società, una violazione dei loro diritti di proprietà industriale.

30 La Medion e la Canon, infine, hanno precisato che il perito nominato dal giudice del rinvio aveva dovuto compiere uno sforzo particolare per attivare la funzionalità DV-in. All'udienza, le società hanno aggiunto che, dopo l'attivazione di tale funzionalità, le videocamere oggetto della causa principale possono funzionare come magnetoscopio solo in quanto siano collegate con un personal computer, ma non autonomamente.

31 Secondo il governo francese, le videocamere oggetto della causa principale devono essere classificate nella sottovoce 8525 40 99. Le caratteristiche e le proprietà oggettive di una merce non potrebbero ridursi alle sole funzionalità di tale merce operative in un dato momento, bensì comprenderebbero tutte le funzioni potenziali di tale merce. Così, anche se disattivata, una funzionalità come la funzione DV-in deve essere ritenuta una caratteristica e proprietà oggettiva di tali videocamere, in quanto sia possibile attivarla senza modificare il materiale.

32 La Commissione ritiene parimenti che tali videocamere siano ricomprese nella categoria «altri» ai sensi della sottovoce 8525 40 99. A suo avviso, la classificazione nella NC dipende dalle funzioni che le videocamere sono in grado di svolgere all'atto dell'importazione, vale a dire dalle funzioni potenziali di cui esse oggettivamente dispongono in quel momento.

Soluzione della Corte

33 Dal tenore letterale delle questioni, che occorre trattare congiuntamente, risulta che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ai fini della classificazione delle videocamere, possa ovvero debba tenersi conto della possibilità di attivare la funzionalità DV-in se tale attivazione non è stata effettuata all'atto dello sdoganamento, ma se essa possa essere attivata successivamente mediante una manipolazione ovvero aggiungendo un software. Tale giudice si interroga, inoltre, in ordine alla rilevanza del fatto che il fabbricante non abbia né segnalato né avallato tali possibilità all'atto dello sdoganamento.

34 Occorre innanzi tutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev'essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e

proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenze 26 settembre 2000, causa C-42/99, Eru Portuguesa, Racc. pag. I-7691, punto 13; 16 febbraio 2006, causa C-500/04, Proxxon, Racc. pag. I-1545, punto 21, e 15 febbraio 2007, causa C-183/06, RUMA, Racc. pag. I-1559, punto 27).

35 Al riguardo, non rileva che il fabbricante del prodotto abbia inteso o meno mettere in risalto una certa caratteristica di tale prodotto.

36 La Corte ha peraltro ritenuto che il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci in base alla NC vada individuato nelle caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti, quali vengono presentati per lo sdoganamento (v. sentenze 17 marzo 1983, causa 175/82, Dinter, Racc. pag. 969, punto 10, e 27 maggio 1993, causa C-33/92, Gausepohl-Fleisch, Racc. pag. I-3047, punto 9). Tali caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti devono poter essere verificate al momento dello sdoganamento (v., in tal senso, sentenze 8 febbraio 1990, causa C-233/88, van de Kolk, Racc. pag. I-265, punto 12; 12 dicembre 1996, causa C-38/95, Foods Import, Racc. pag. I-6543, punto 17, e 13 luglio 2006, causa C-14/05, Anagram International, Racc. pag. I-6763, punto 26).

37 Inoltre, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l'inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenze 1° giugno 1995, causa C-459/93, Thyssen Haniel Logistic, Racc. pag. I-1381, punto 13, e 11 gennaio 2007, causa C-400/05, B. A. S. Trucks, Racc. pag. I-311, punto 29).

38 La Corte, infine, ha statuito che dalla regola generale 2 a) per l'interpretazione della NC si ricava che, ai fini della classificazione tariffaria, un prodotto incompleto o non finito dev'essere assimilato a un prodotto completo o finito purché esso ne presenti

le caratteristiche essenziali (v. sentenza 9 febbraio 1999, causa C-280/97, ROSE Elektrotechnic, Racc. pag. I-689, punto 18). La parte di prodotto deve essere sufficientemente grande o rilevante per conferire al prodotto il suo carattere essenziale (v., in tal senso, sentenze 5 ottobre 1994, causa C-151/93, Voogd Vleesimport en -export BV, Racc. pag. I-4915, punto 20, e 15 dicembre 1994, causa C-401/93, GoldStar Europe, Racc. pag. I-5587, punti 26-28).

39 Dalle note esplicative risulta che ciò che differenzia le videocamere ricomprese nella sottovoce 8525 40 91 rispetto a quelle classificate nella sottovoce 8525 40 99 è la capacità di queste ultime, oltre che di registrare suoni ed immagini mediante la videocamera o il microfono integrato, di poter registrare i medesimi elementi quando essi provengono da fonti diverse da tale videocamera o da tale microfono. La caratteristica essenziale di una videocamera ricompresa nella sottovoce 8525 40 99 è dunque, in particolare, la funzione DV-in, vale a dire la sua capacità di registrare segnali video esterni.

40 L'utente può accedere direttamente a tale capacità quando il fabbricante ha previsto un'agevole attivazione della funzione DV-in, avendo illustrato tale attivazione nelle istruzioni per l'uso fornite all'acquirente dell'apparecchio. Se il procedimento non è illustrato in tali istruzioni, occorre, perché la funzione DV-in possa costituire una caratteristica esenziale della videocamera, che la manipolazione possa essere agevolmente effettuata da un utente che non disponga di competenze particolari senza che la videocamera subisca una modifica materiale. È pertanto indispensabile che le videocamere presentino, prima dell'attivazione della funzione DV-in, una struttura che contenga le caratteristiche essenziali di tale funzione e che gli elementi che ne consentono l'attivazione non debbano costituire oggetto di un apporto materiale esterno.

41 Affinché la videocamera possa essere classificata nella sottovoce 8525 40 99, è peraltro necessario, una volta che la manipolazione sia stata effettuata e che la funzione DV-in sia attivata, che la videocamera abbia un funzionamento analogo a quello di un'altra videocamera espressamente concepita per la funzione DV-in. In particolare, occorre che la videocamera possa, al pari di tale strumento, essere utilizzata per la registrazione di segnali video esterni, autonomamente e senza dipendere da materiali o da software esterni.

42 Nelle controversie oggetto della causa principale, emerge dagli atti di causa, e segnatamente dalle perizie disposte dal giudice del rinvio, che la manipolazione delle videocamere per attivare la funzione DV-in è relativamente complessa. Per compierla, si sono resi necessari la ricerca in Internet di un protocollo di manipolazione dei tasti (per le videocamere Medion) o l'acquisto di un software (per le videocamere Canon) e, per tutti gli apparecchi, la connessione con un personal computer e l'uso di taluni accessori, come un cavo «LANC». All'udienza, la Medion e la Canon hanno peraltro fatto valere che, anche dopo l'attivazione della funzione DV-in, occorre ancora connettere la videocamera ad un personal computer per poterla far funzionare secondo tale modalità.

43 Alla luce delle suesposte considerazioni, spetta al giudice nazionale valutare il grado di complessità delle manipolazioni da effettuare al fine di attivare la funzione DV-in e di verificare l'analogia ed il carattere autonomo del funzionamento delle videocamere oggetto della causa principale rispetto a quelle presentate come dotate della funzione DV-in. Nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio ritenga che l'attivazione della funzione DV-in possa essere agevolmente effettuata da un utente che non disponga di competenze particolari senza che la videocamera subisca una modifica materiale e ove tale giudice abbia verificato gli aspetti di analogia e di autonomia di funzionamento, la videocamera dovrà essere classificata nella sottovoce 8525 40 99. Se tali requisiti non sono soddisfatti, tali videocamere dovranno essere classificate nella sottovoce 8525 40 91.

44 Conseguentemente, le questioni proposte devono essere risolte nel senso che una videocamera può essere classificata nella sottovoce 8525 40 99 della nomenclatura combinata solo se la funzione di registrazione delle immagini e dei suoni provenienti da fonti che non siano la videocamera o il microfono integrati è attiva al momento dello sdoganamento o se, anche quando il fabbricante non ha inteso mettere in risalto tale caratteristica, la detta funzione possa essere attivata successivamente a tale momento mediante un'agevole manipolazione dell'apparecchio da parte di un utente che non disponga di competenze particolari, senza che la videocamera subisca una modifica materiale. Nell'ipotesi di un'attivazione successiva, è parimenti necessario, da un canto, che, in seguito all'attivazione, la videocamera abbia un funzionamento analogo a quello di un'altra videocamera in cui la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla videocamera o

dal microfono integrati sia attiva all'atto dello sdoganamento e, d'altro canto, che essa abbia un funzionamento autonomo. La sussistenza di tali requisiti deve poter essere verificata all'atto dello sdoganamento. Spetta al giudice nazionale valutare se tali requisiti siano soddisfatti. Se tali requisiti non sono soddisfatti, la videocamera deve essere classificata nella sottovoce 8525 40 91 della nomenclatura combinata.

Sulle spese

45 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Una videocamera può essere classificata nella sottovoce 8525 40 99 della nomenclatura combinata riportata all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2263, (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, e (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, solo se la funzione di registrazione delle immagini e dei suoni provenienti da fonti che non siano la videocamera o il microfono integrati è attiva al momento dello sdoganamento o se, anche quando il fabbricante non ha inteso mettere in risalto tale caratteristica, la detta funzione possa essere attivata successivamente a tale momento mediante un'agevole manipolazione dell'apparecchio da

parte di un utente che non disponga di competenze particolari, senza che la videocamera subisca una modifica materiale. Nell'ipotesi di un'attivazione successiva, è parimenti necessario, da un canto, che, in seguito all'attivazione, la videocamera abbia un funzionamento analogo a quello di un'altra videocamera in cui la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla videocamera o dal microfono integrati sia attiva all'atto dello sdoganamento e, d'altro canto, che essa abbia un funzionamento autonomo. La sussistenza di tali requisiti deve poter essere verificata all'atto dello sdoganamento. Spetta al giudice nazionale valutare se tali requisiti siano soddisfatti. Se tali requisiti non sono soddisfatti, la videocamera deve essere classificata nella sottovoce 8525 40 91 della nomenclatura combinata.

Firme